

Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

Art. 68

(Modificazioni all'articolo 31 della legge regionale 31/1997)

1. All'articolo 31 della legge regionale 31/1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata nel corrispondente livello o qualifica funzionale rivestita presso l'Amministrazione di provenienza e negli eventuali livelli o qualifiche inferiori. >>.